

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO DI EMERGENZA – URGENZA. PERIODO MESI 24 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024.

CONVENZIONE LOTTO N.....

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 (di seguito denominata per brevità A.S.L. TO 4), con sede legale in Chivasso, Via Po n.11, partita IVA n. 09736160012, nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Scarpetta, nato a Torino il 21/12/1972

E

L'Organizzazione di volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxx, via xxxxxxxx, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx;

PREMESSO

L'ASL TO4, ricorrendo esclusivamente a propri dipendenti e mezzi, non riesce ad assicurare il trasporto di competenza con riferimento al trasporto in regime di emergenza – urgenza di pazienti ricoverati presso i suoi PP.OO. ed indispensabili a salvaguardarne le funzioni vitali.

Ai sensi degli articoli 1 e 45 della Legge n. 833/78, nonché delle norme attuative di cui alla l.r. 38/1994, è riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite aventi le finalità di concorrere, in base a quanto proposto dall'articolo 4 della l.r. n. 38/94, al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, ad integrazione dei servizi pubblici, ai fini della promozione della salute, del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in conformità delle previsioni del Piano Socio-Sanitario Regionale che assegna al volontariato un ruolo attivo di governo e di offerta sanitaria;

che l'Organizzazione di volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX a norma di statuto non ha fini di lucro;

che l'Organizzazione di volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX è configurata giuridicamente Organizzazione di Volontariato ed è iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui all'articolo 3 della l.r. n. 38/94 o nel Registro previsto dal D.Lgs 117/2017

Richiamata la l.r. n. 42/92 e l' art. 57 del D.Lgs. 117/2017.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'ASL TO4, per il conseguimento dei fini propri del S.S.N., ai sensi della l.r. n. 42/1992 e dell'art. 57 del D.Lgs 117/2017, si avvale della XXXXXXXXXXXXXXXX - per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario interospedaliero in emergenza – urgenza, alle condizioni e nei termini previsti dalla presente convenzione.

La XXXXXXXXXXXXXXXX si impegna ad eseguire, per i PP.OO.,e, il trasporto sanitario interospedaliero di emergenza - urgenza di infermi in forma continuativa, compresi eventuali servizi che prevedono il trasporto di culla termica, mediante utilizzo di ambulanza attrezzata per le urgenze/ambulanza di rianimazione munite di agganci

compatibili con le culle termiche in dotazione alla ASLTO4, nonché dotate delle seguenti attrezzature: monitor defibrillatore, ventilatore polmonare, aspiratore chirurgico, predisposizione all'utilizzo di pompe ad infusione e di tutte le attrezzature previste per i trasporti predetti previsti da normativa vigente.

ARTICOLO 2

Il servizio verrà espletato con arrivo al Reparto richiedente nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata. E' necessario che l'orario venga osservato sempre con la massima precisione; i pazienti dovranno essere trasportati alla destinazione specificatamente indicata dall'ASL TO4.

Il servizio sarà espletato in forma continuativa H 24 sette giorni su sette, con il seguente mezzo:

- Tipologia del mezzo ambulanza: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Tipologia del mezzo ambulanza muletto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARTICOLO 3

La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx espletterà il servizio convenzionato con mezzi di sua proprietà o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto, aventi lo stemma dell'"OdV" riprodotto sulle fiancate e con personale idoneo alla particolare natura del servizio stesso.

Il personale dovrà avere effettuato i previsti corsi di formazione Volontario "Soccorritore" ed addestrato alla particolare natura del servizio.

La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D. L.gs n.81/2008.

La caratteristica delle ambulanze e delle dotazioni di bordo dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che del comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati.

L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

Il personale autista impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 4

La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione nonché a copertura delle malattie, dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - esonera l'ASL TO4 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio o per effetto del ritardo con cui il servizio è stato effettuato.

ARTICOLO 5

Tutte le spese di esercizio, come da Accordo Regionale, saranno a carico della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'attività che la XXXXXXXXXX s'impegna a prestare in forza della presente convenzione è gratuita, riconoscendo l'ASL TO4 all'Organizzazione di volontariato il solo rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio di tali attività ed effettivamente espletate a favore dell'ASL TO4.

ARTICOLO 6

Per i servizi di trasporto di cui alla presente convenzione l'ASL TO4 rimborserà alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - la somma annua di Euro xxxxxxxx (valevole per il biennio di riferimento 2023 – 2024 per complessivi Euro xxxxxxxx) in tranche mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione, da trasmettere entro il 31 luglio di ciascun anno successivo al periodo di convenzionamento, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In sede di rendicontazione l'ASL TO4 si riserva di richiedere la produzione nei propri uffici di tutta la documentazione contabile ritenuta utile per i necessari controlli.

ARTICOLO 7

L'Azienda si impegna a riconoscere i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle attrezzature sanitarie ritenute necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti secondo le disposizioni regionali vigenti, mentre si riserva il diritto di non ripianare eventuali spese sostenute per acquisto o manutenzione di attrezzature sanitarie aggiuntive non ricomprese dalle suddette disposizioni regionali.

Resta fermo l'obbligo per l'Organizzazione di volontariato convenzionata di concordare preventivamente con l'ASL TO4 qualunque tipo di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi riferiti ad attrezzature, costi pluriennali e arredi in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e della sede, consulenze professionali esterne e retribuzioni diverse, non ricompresi all'interno dei preventivi di spesa approvati dall'ASL TO4 o che, sebbene approvati in sede di preventivo, comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 8

La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi.

L'ASL TO4 potrà effettuare controlli sui registri dei mezzi di trasporto della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICOLO 9

Il personale impiegato Volontari n..... e dipendenti n....., dalla XXXXXXXXXX per l'espletamento del servizio convenzionato: Volontari n..... e dipendenti n....., dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'Organizzazione di volontariato.

I volontari saranno muniti di apposito tesserino rilasciato dalla XXXXXXXXXX e potranno accedere alle strutture ed ai presidi sanitari per esplicitarvi la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista all'interno dei Presidi e delle Strutture aziendali e supportandoli sia sotto l'aspetto fisico, aiutandoli a superare eventuali difficoltà logistiche, sia sotto l'aspetto psicologico, sostenendoli nei momenti di difficoltà.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale.

ARTICOLO 10

La XXXXXXXXXXXXXXXX - si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione; per parte sua l'ASL TO4 non potrà avanzare nei confronti della XXXXXXXXXXXXXXXX - richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 11

L'ASL TO4 assicura attraverso gli Uffici preposti il coordinamento con le eventuali altre Organizzazioni di volontariato convenzionate operanti nel proprio ambito territoriale; periodicamente attraverso incontri tra i Responsabili degli Uffici preposti ed i Responsabili operativi dell'Organizzazione di volontariato verifica le modalità di attuazione della Convenzione

ARTICOLO 12

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti.

In caso di gravi inadempienze l'Azienda Sanitaria potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda sia tenuta a sopportare, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre Organizzazioni di volontariato o di soggetti privati.

ARTICOLO 13

La presente convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso con preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 33 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della OdV.

ARTICOLO 15

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come unico foro competente il foro di Ivrea. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 16

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal R.G.P.D. 2016/679, l'ASL TO4 e XXXXXXXXXXXXX assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo la citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ASL TO4.

La XXXXXXXXXXXXX attesta e garantisce all'ASL TO4 di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

La XXXXXXXXXXXXX provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte dell'ASL TO4) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto di convenzione.

L'ASL TO4, Titolare dei dati trattati e la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale Responsabile esterno del trattamento, definiscono un ulteriore atto riconducibile alla presente convenzione, ed in attesa dell'adozione delle clausole contrattuali tipo, ai sensi dell'art. 28.8 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chivasso, li.....

IL PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
Sig. xxxxxxxxxxxxxx

IL DIRETTORE GENERALE
ASL TO 4
Dott. Stefano SCARPETTA